



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni

qualita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Regolamento (UE) 1308/2013. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 35, comma 1, lettera c). Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2026 destinate alla produzione dei vini DOC “delle Venezie” o Beneških okolišev”, “Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina” e “Friuli Grave”.

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato in particolare l'Allegato II, parte IV recante le definizioni di "Titolo alcolometrico volumico naturale" e "Titolo alcolometrico volumico totale" e l'Allegato VII, parte II, recante i titoli alcolometrici totali delle varie tipologie di vino;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*) e richiamato in particolare, l'articolo 35, comma 1, ai sensi del quale

1. *Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2, devono essere stabiliti:*
 - a) [...]
 - b) [...]
 - c) *la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini e, in particolare, il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni*

possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

Premesso che con la nota congiunta pervenuta in data 28 luglio 2026 e assunta al protocollo n. 832716, successivamente integrata con nota del 5 agosto 2026, assunta al protocollo n. 862021, tra gli altri, il Consorzio Vini DOC “Delle Venezie”, il Consorzio Tutela Vini DOC “Friuli Grave” e il Consorzio DOC “Friuli” hanno richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento l'adozione di un provvedimento di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve raccolte nella vendemmia 2026, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 lettera c) della legge 238/2016;

Istruita la domanda ed esaminata la documentazione allegata, in particolare:

- a) la relazione di accompagnamento redatta congiuntamente dai consorzi richiedenti;
- b) la relazione tecnica redatta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Conegliano (TV) relativa all'andamento climatico della stagione viticola 2026;

Preso atto di quanto illustrato nelle suddette relazioni e in particolare che:

- la campagna 2026 è stata caratterizzata da una successione di fenomeni atmosferici e climatici che, nel loro complesso, hanno interessato quasi tutto il ciclo vegetativo della vite;
- i dati raccolti ed elaborati da ARPA FVG-OSMER e da ERSa documentano un andamento caratterizzato da:
 - una stagione grandinigena precoce rispetto al periodo statisticamente più frequente per il fenomeno, con temporali e gradinate anche intensi già dalla prima metà di maggio, vale a dire nel periodo della fioritura, con perdita o lesione delle infiorescenze e compromissione della superficie fogliare destinata a sostenere la successiva maturazione, con maggiore vulnerabilità sanitaria e possibile disomogeneità della maturazione;
 - forti oscillazioni termiche nel mese di maggio, piogge concentrate nella prima parte del mese di giugno seguita da una prolungata fase asciutta ed estremamente calda che ha generato stress idrico;
 - tali fenomeni hanno determinato una riduzione della funzionalità fotosintetica della chioma e il rischio sanitario dei grappoli lesionati, con conseguente possibilità di un accumulo zuccherino meno regolare o una maggiore dispersione dei valori di maturazione tra vigneti;
 - il rischio di decadimento sanitario dei grappoli lesionati determina la necessità di non prolungare la permanenza sulla pianta quando ciò possa compromettere qualità e sanità;

Atteso che, stanti le condizioni climatiche rappresentate, in molti areali produttivi possono aver subito scottature sui grappoli più esposti, l'accelerazione della degradazione degli acidi, in particolare dell'acido malico, nonché la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di ampelopatie sicché, a causa delle molteplici avversità biotiche e abiotiche, è ragionevolmente prevedibile una difficoltà nel raggiungimento del contenuto zuccherino delle uve compatibile con la salubrità del prodotto e con le tempistiche ottimali per la vendemmia;

Ritenuto che, al fine di preservare l'integrità delle uve alla raccolta e l'idoneo tenore di acidità, risulta necessario consentire la raccolta anticipata e quindi con un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore rispetto a quanto stabilito dai rispettivi disciplinari di produzione, per garantire e salvaguardare la qualità dei vini a denominazione di origine;

Ritenuto pertanto che la misura della riduzione del titolo alcolometrico risulta tecnicamente idonea come strumento di flessibilità per evitare che uve qualitativamente idonee, ma provenienti da parcelle danneggiate e con maturazione più irregolare, debbano essere lasciate eccessivamente sulla pianta esclusivamente per raggiungere il grado minimo ordinario;

Visti i disciplinari di produzione delle DOC “delle Venezie o Beneških okolišev”, “Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Juljska Krajina” e “Friuli Grave”;

Considerato che sussistono le condizioni per accogliere l'istanza formulata alla Regione Friuli Venezia Giulia dal Consorzio Vini DOC “Delle Venezie”, dal Consorzio Tutela Vini DOC “Friuli

Grave" e dal Consorzio DOC "Friuli", di adozione di un provvedimento di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve raccolte alla vendemmia 2026, atte a produrre i vini previsti nei rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto il decreto del Direttore Centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 46250/GRFVG del 30 settembre 2024 con il quale è stato conferito al dott. Gabriele Iacolettig l'incarico di direttore ad interim del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni a decorrere dal 1° ottobre 2024;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di stabilire che, per la vendemmia 2026, per le uve di cui all'articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni DOC "delle Venezie o Beneških okolišev", "Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina" e "Friuli Grave", destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione, è consentito, alla raccolta, **un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado** rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari.
2. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero competente, ad Agea, all'OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), agli organismi di controllo Valoritalia S.r.l, Triveneta certificazioni S.r.l, Ceviq S.r.l. e ai rispettivi Consorzi tutela.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, data del decreto.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO

- Gabriele Iacolettig -

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.*